



## **LINEE GUIDA ENTE SCUOLA EDILE – CPT - PROVINCE ASCOLI E FERMO**

**RICHIAMANO IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE DEL 24/04/2020**

### **PREMESSA**

**Il 14 Marzo 2020 è stato adottato il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 (d’ora in poi Protocollo) su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i ministeri competenti, le organizzazioni sindacali e datoriali per individuare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi, integrato in data 24/04/2020 con un nuovo protocollo condiviso e sottoscritto tra le stesse parti sociali ed allegato al DPCM del 26 aprile 2020.**

**La peculiarità del settore edile e della varietà dei cantieri esistenti, impone la definizione di ulteriori misure specifiche che il MIT ha individuato con i protocolli del 19/03/2020 e del 24/04/2020 e che possono essere condivise anche con gli Organi di Vigilanza competenti in materia (Prefettura, Asur Marche ed Ispettorato Territoriale del Lavoro) coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Le imprese edili si impegnano ad adottare i suddetti Protocolli di regolamentazione condivisi, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti del Governo, applicando le misure di precauzione elencate nel documento, allo scopo di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire l’igiene e la salubrità dell’ambiente di lavoro ai fini del contenimento del contagio da COVID19.**

A tale proposito si precisa che è opportuno che tutte le imprese edili valutino il rischio da Covid-19 o, comunque, aggiornino il proprio documento di valutazione del rischio (coincidente nel POS di cantiere) il quale deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”, e non necessariamente causati dall’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 (norma sanzionata a carico del datore di lavoro). Trattasi nel caso specifico di rischio biologico generico e non di tipo professionale.

L’RLS aziendale (o RLST) vigilerà sull’applicazione delle previste procedure anti-contagio, condividendone l’attuazione e segnalando le carenze laddove riscontrabili.

**ENTE SCUOLA EDILE - CPT** PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

Sistema di gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015  
Accreditamento Regione Marche n° 584 del 16/10/2017

tel/fax 0736811218

[www.entescuolaedile.ap.it](http://www.entescuolaedile.ap.it)  
[info@entescuolaedile.ap.it](mailto:info@entescuolaedile.ap.it)

63100 ASCOLI PICENO - Via della Colonia, 4  
63900 FERMO - Via Girola Valtenna, 171

CF 80000690448  
SDI 5RU082D





In particolare, Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili (vedasi Documento tecnico INAIL<sup>1</sup>):

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

L'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

Molto dipenderà pertanto dalle misure messe in campo (organizzative, di prevenzione e protezione e specifiche) dalle imprese in coordinamento con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali di categoria al fine di mitigare o ridurre al minimo soprattutto il fattore "aggregazione".

Sarà importantissimo pertanto gestire gli SPAZI DI LAVORO, l'ORGANIZZAZIONE stessa del lavoro (e gli orari), l'INFORMAZIONE e la FORMAZIONE che evidenzii il più possibile la **percezione del rischio** da contagio, le MISURE IGIENICHE e di SANIFICAZIONE degli ambienti.

## INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali di formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

**ENTE SCUOLA EDILE - CPT** PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

Sistema di gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015  
Accreditamento Regione Marche n° 584 del 16/10/2017

tel/fax 0736811218

[www.entescuolaedile.ap.it](http://www.entescuolaedile.ap.it)  
[info@entescuolaedile.ap.it](mailto:info@entescuolaedile.ap.it)

63100 ASCOLI PICENO - Via della Colonia, 4  
63900 FERMO - Via Girola Valtenna, 171

CF 80000690448  
SDI 5RU082D

<sup>1</sup> Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, ed. aprile 2020.





L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e ad aggiornare la relativa stima dei costi aggiuntivi necessari da riconoscere all'impresa per utilizzo di tutti i dispositivi ritenuti necessari ed attività connesse in materia di sicurezza, (riunioni di cantiere, allestimenti di cantiere aggiuntivi, igienizzazioni, sanificazioni, maggiori oneri per trasporti, turnazioni, ecc);

il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS/RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro con distribuzione a tutte le maestranze in cantiere di tutti i DPI anche con tuta usa e getta.

Il datore di lavoro si assicura che per i cantieri di grandi dimensioni con numero di occupati superiore a 250 unità, sia attivo il presidio sanitario e, dove obbligatorio, l'apposito servizio medico e pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tale attività sarà svolta dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura di dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

## MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

**Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere o nel punto di ritrovo stabilito sarà effettuato il controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere.** Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19. Qualora fosse necessario svolgere riunioni organizzative o di altro genere esse devono essere svolte rispettando le distanze di sicurezza (1m minimo) e indossando la mascherina.





**Qualora una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria durante l'orario di lavoro, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o responsabile di cantiere e si procederà al suo isolamento nel rispetto della procedura indicata dal Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori e di quelle previste dal Ministero della Salute. L'azienda procederà ad informare le autorità sanitarie competenti ai numeri emergenza COVID-19 forniti dalla regione o dal Ministero della Salute.**

Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per individuare eventuali contatti stretti di personale in cantiere riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine di permettere l'applicazione delle opportune misure di quarantena. Il datore di lavoro, nel periodo dell'indagine potrà chiedere ai contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere in base alle indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

## PRECAUZIONI IGIENICHE

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche; in particolare per le mani, è importante il frequente e minuzioso lavaggio con idonei mezzi detergenti messi a disposizione dell'azienda. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, bagni, mense, spazi comuni, ecc. Durante l'attività lavorativa con distanza inferiori al metro, gli operai devono indossare la mascherina e DPI idonei, e questi possono tranquillamente essere indossati sotto ai guanti utilizzati abitualmente. In caso di mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso alla CIGO (d, legge n.18 del 17 marzo 2020).

**Il responsabile di cantiere con il supporto dei collaboratori avrà cura di predisporre apposita cartellonistica grafica o con espressioni comprensibili quindi anche nelle diverse lingue qualora ci fossero dipendenti stranieri, davanti ad ogni servizio igienico atto ad impedire così assembramenti o compresenza.**

## PULIZIA E SANIFICAZIONE

È importante definire, in modo chiaro, il concetto di **IGIENIZZARE** e **SANIFICARE**.

**IGIENIZZARE:** Quando si igienizza, si agisce con l'intento di rendere igienico un oggetto o una superficie. La pulizia comporta l'eliminazione non solo delle sostanze nocive, ma anche dei batteri presenti, in modo tale che aumenti il livello di igiene di ciò che viene sottoposto al trattamento;





**SANIFICARE:** La sanificazione è un insieme di procedure volte a rendere gli ambienti salubri mediante azioni di pulizia e di disinfezione e, nello scenario peggiore, di disinfestazione, nel momento in cui la presenza di microrganismi patogeni e infettivi o ancora di parassiti o infestanti rende il contesto lavorativo non idoneo. Lo scopo principale di una sanificazione ambientale ruota tutta quanta attorno al compito di igienizzare i luoghi di lavoro e le aree di produzione, considerando, però, tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell'aria alla temperatura, dall'umidità all'illuminazione.

Facendo riferimento alla circolare nr. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, che chiarisce le modalità di pulizia di ambienti non sanitari, la stessa precisa che solo dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate:

“la pulizia deve avvenire con acqua e detersivi comuni; per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1%; per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, in alternativa, può essere utilizzato etanolo (alcol etilico) al 70%, dopo la pulizia con detersivo neutro”.

Pertanto si può dedurre che in ciascun cantiere deve essere definito dall'impresa affidataria un protocollo di Pulizia e sanificazione, previa consultazione del Medico Competente, in accordo con RLS/RLST, che preveda:

- 1) **Pulizia generale quotidiana** con detersivi dei locali di lavoro (come normale attività).
- 2) **Sanificazione periodica** delle parti “sensibili” ed a contatto prolungato con le persone (tastiere, bagni, maniglie, strumenti individuali, etc.) con prodotti tipo ipoclorito di sodio (NaClO) 0,1% o Etanolo (Et-OH) al 70% o comunque con prodotti considerati come minimo Presidi Medico Chirurgici (PMC) con un tempo sufficiente di contatto con le superfici da disinfettare.
- 3) **Sanificazione ambientale e volumetrica straordinaria**, nel caso di accertato caso di COVID-19 all'interno del cantiere, procedendo con prodotti e metodi di sanificazione ambientale conformi alle indicazioni del Min. della Sanità o alle linee guida dell'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

### **Pulizia quotidiana e Sanificazione periodica**

Possono essere normalmente eseguite da maestranze del cantiere, adeguatamente informate e formate su tali operazioni e dotate dei Dispositivi di Protezione individuali necessari sulla base dell'analisi delle schede di sicurezza dei prodotti detersivi e disinfettanti forniti e previsti per la protezione dal contagio, o possono (in particolare la sanificazione periodica) essere eventualmente affidate a società specializzate.





### **Sanificazione straordinaria ambientale e volumetrica**

Quest'intervento sarà previsto ad evitare l'insorgere di focolai di contagio, una tantum, qualora si sia accertato un caso di COVID-19 all'interno del cantiere procedendo, avvisando il Committente/RL ed il Coordinatore per la Sicurezza, alla pulizia e sanificazione di locali, alloggiamenti e mezzi (come evidenziato dal Protocollo di intesa del 19/03/2020 e secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute).

È opportuno sia affidato a società specializzata in pulizie, disinfezioni e sanificazioni dotate dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, (tra cui la presenza di un Responsabile Tecnico, con cui verrà definito il protocollo) e che al termine dell'intervento rilasceranno idonea attestazione con data di avvenuta sanificazione (rapporto, scheda o cartellino adesivo).

L'azienda assicura quindi la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, bagni, uffici, spogliatoi e locali mensa), limitando l'accesso contemporaneo in tali luoghi;

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli strumenti individuali di lavoro e delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettro-utensili), fornendo specifico detergente e rendendolo sempre disponibile in cantiere. Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. È opportuno che ogni operaio utilizzi i propri strumenti. Un aiuto può essere dato nel segnare con marcature, anche semplici (nastro isolante colorato), i propri utensili.
- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine, mezzi d'opera, autocarri, e attrezzature. (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione degli alloggiamenti e di tutti i locali anche all'esterno del cantiere (ad esempio hotels, B&B) utilizzati per finalità aziendali e dei mezzi d'opera presenti in cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.





- Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente, RLS/RLST e RSPP aziendale.

## DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del DL 81/2008.

In cantiere è necessario:

- Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- Definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);





- Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, mense, locali di ricovero e di riposo, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, il Coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, provvederà ad integrare il piano di sicurezza e coordinamento con i relativi costi aggiuntivi, in collaborazione con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT, valutando ed applicando tutti gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Il datore di lavoro provvede alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli spazi mensa e spogliatoi.
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, con utilizzo di mascherine, e se del caso, facendo un ricorso ad un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo anche flessibilità organizzative condivise con RLS/RSLT, oppure riconoscendo aumenti temporanei di indennità specifiche come previsto da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso; occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo; è ipotizzabile che per gli spostamenti nei cantieri con furgoni aziendali si possa prevedere:
- - nei furgoni da nr 3 posti frontali, il trasporto di nr 2 lavoratori lasciando libero il sedile centrale;
- - nei furgoni da nr 7 posti fronte/retro, il trasporto di nr 2 lavoratori sui sedili frontali e nr 2 lavoratori sui sedili posteriori lasciando i rispettivi sedili centrali vuoti.

In azienda è necessario:

- predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;







- In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine *monouso* e guanti *monouso* conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

## INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.

Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

È necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e dei subappaltatori.

È compito del datore di lavoro elaborare una procedura, coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;





- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;
- Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / sub affidamento.

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo le intese con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali di categoria:

- Disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma dei lavori, o, comunque, per quelli dei quali è possibile il funzionamento, mediante il ricorso allo *smartworking*, o comunque a distanza;
- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita;
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività *core* dell'azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri.

## GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, spogliatoi, ecc.); dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.



## SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, pertanto:

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- Per i soggetti che si sono ammalati o hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più delicata riguarda i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, per cui si richiede la massima attenzione nella valutazione dell'idoneità lavorativa.
- le visite andranno effettuate in idonei ambulatori adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio (ad esemplificazione affollamento in sala d'attesa, sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari, così come delle strumentazioni, distanze di sicurezza con il paziente, DPI) secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato;
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali.





Si concorda sul fatto che le presenti Linee guida, che richiamano il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei cantieri del 24 Aprile, possano essere condivise dalle locali Prefetture che potranno stabilire, di concerto con gli OO.dd.VV., opportuni piani mirati di monitoraggio dell'effettiva applicazione delle procedure anti-contagio, in condivisione con i Tavoli attivati presso le stesse.

Le presenti linee guida sono da intendersi operative a far data dalla data odierna e potranno essere riviste ed aggiornate sulla base di pubblicazione di decreti governativi e/o protocolli condivisi, così come potranno esserci modifiche ed integrazioni sulla base delle indicazioni che possano venire dalla Asur competente e dai Comitati tecnici territoriali appositamente costituiti.

Alla presente linee guida si allegano alcuni modelli-tipo (da integrare o migliorare in base alla propria organizzazione aziendale) di procedure interne e schemi per l'effettiva applicazione in cantiere delle misure da adottare. È indispensabile trattenere ed archiviare tutte le procedure e i vari modelli compilati per ciascun cantiere e/o mezzi e attrezzature al fine di comprovare l'adozione di tutte misure da parte del datore di lavoro nel rispetto delle normative vigenti e dei vari protocolli condivisi.

ASCOLI PICENO, 29 APRILE 2020





**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE LINEE GUIDA SCUOLA EDILE ASCOLI/FERMO DEL 29 Aprile 2020**

- 1) LINEE GUIDA DEL 24/03/2020
- 2) PROTOCOLLO MIT DEL 24/04/2020
- 3) DOCUMENTO TECNICO INAIL
- 4) CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 5443 DEL 22/02/2020
- 5) 1.1 INFORMATIVA DIPENDENTI RIEPILOGATIVA
- 6) 1.2 INFORMATIVA DIPENDENTI- SCHEMI
- 7) 1.3 INFORMATIVA SCHEDA TECNICA OPERATIVA LAVAGGIO MANI
- 8) VERBALE INFORMAZIONE DIPENDENTI
- 9) 2.0 PROCEDURA PULIZIA-DISINFEZIONE
- 10) 2.1 REGISTRO PULIZIA MEZZI E MACCHINE OPERATRICI
- 11) 2.2 REGISTRO PULIZIA SPAZI COMUNI
- 12) 2.3 REGISTRO PULIZIA ATTREZZATURE ED UTENSILI
- 13) 3.0 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE TEMPERATURA SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE
- 14) 3.1 REGISTRAZIONE TEMPERATURA CON AUTOCERTIFICAZIONE
- 15) 3.2 REGISTRAZIONE TEMPERATURA CON AUTOCERTIFICAZIONE IMPR. SUB-APPALTATRICI
- 16) 3.3 REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SUBAPPALTATORI/ESTERNI
- 17) 4.0 PROCEDURA PICCOLI CANTIERI
- 18) INCARICO PREPOSTO-CAPOCANTIERE
- 19) INFORMATIVA FORNITORI
- 20) INFORMATIVA SUBAPPALTATORI-LAVORATORI AUTONOMI
- 21) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 22) Allegato 1 PULIZIA CANTIERI
- 23) CHECK-LIST COVID19
- 24) SCHEDA TECNICA MASCHERINE

**ENTE SCUOLA EDILE - CPT** PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

Sistema di gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015  
Accreditamento Regione Marche n° 584 del 16/10/2017

tel/fax 0736811218

[www.entescuolaedile.ap.it](http://www.entescuolaedile.ap.it)  
[info@entescuolaedile.ap.it](mailto:info@entescuolaedile.ap.it)

63100 ASCOLI PICENO - Via della Colonia, 4  
63900 FERMO - Via Girola Valtenna, 171

CF 80000690448  
SDI 5RU082D

